

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9736 Anno 2020

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 30/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Forchetta Fabio Alfonso, nato a Napoli il 12/04/1983

avverso l'ordinanza del 03/10/2019 del Tribunale della libertà di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Garofalo del foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Salerno rigettava l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Fabio Alfonso Forchetta avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Salerno in data 03/09/2019 (depositata il giorno seguente), che aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura dell'obbligo di dimora in relazione a quattro distinte contestazioni ex art. 110, 452-*bis*, comma 1, n. 2 cod. pen., come descritte nei capi 2), 3), 4) e 5) dell'incolpazione provvisoria, commesse dal luglio 2016 al 26/05/2018. In particolare, al Forchetta si contesta l'aver cagionato una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell'ecosistema marino della zona denominata "Fondali marini di Punta Campanella e Capri" effettuando la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo, in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate, ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso. Il g.i.p. peraltro escludeva la gravità indiziaria nei confronti di tutti gli indagati con riferimento al delitto associativo ex art. 416 cod. pen., per il quale il p.m. aveva pure avanzato la domanda cautelare.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la motivazione sarebbe carente in ordine ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, essendo la misura stata applicata a distanza di più di un anno dai fatti contestati, e senza tener conto dell'incensuratezza del Forchetta e del fatto che costui il 28/08/2018 ha ottenuto regolare autorizzazione.

2.2. Con il secondo motivo si censura l'inquadramento giuridico dei fatti nella fattispecie ex art. 452-*bis* cod. pen. Dopo aver ricapitolato gli approdi giurisprudenziali e dottrinali con riferimento all'esegesi degli elementi costitutivi del delitto di "inquinamento ambientale", assume il ricorrente che, nel caso di specie, non sarebbe configurabile alcun danno, stante l'esiguità del corallo, pari complessivamente a meno di tre kg., trovando piuttosto applicazione al d.m. 21/12/2018 di Ministero delle politiche agricole e alimentari, che disciplina le modalità della pesca del corallo e le sanzioni in caso di pesca in assenza di licenza.

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 452-*bis* cod. pen. per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU. Sostiene il ricorrente

che la fattispecie sarebbe indeterminata, non individuando con precisione la soglia oltre la quale una contaminazione diventa "inquinamento ambientale", non essendo decisivi, in tal senso, i parametri della "significatività" e della "misurabilità", essendo vaghi e generici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Dando un ordine logico alle questioni dedotte, occorre esaminare il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta la sussumibilità del fatto nella previsione dell'art. 452-*bis* cod. pen.

3. Va premesso che il ricorrente non svolge alcuna censura in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai quattro episodi in questione, in cui, come si è anticipato, si contesta al Forchetta, in concorso con altri correi, l'aver cagionato una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell'ecosistema marino della zona denominata "Fondali marini di Punta Campanella e Capri" effettuando, in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate - ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso - la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo (*Corallium rubrum*), specie importante dell'habitat a coralligeno, classificato come "prioritario per la conservazione" e inserito nella liste IUCN (*International Union for Conservation on Nature*) come "specie a rischio di estinzione" e di interesse comunitario ai sensi dell'allegato V Direttiva CE 92/43, avente, altresì, il ruolo di "ingegnere eco sistemico di lungo corso", e considerando che per il ripristino di condizioni analoghe a quelle distrutte dalle attività di prelievo clandestino è stimata una durata del ciclo vitale pari a 50 anni, in assenza di ulteriori raccolte o altri fattori esogeni.

4. Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato.

5. Come affermato da questa Corte di legittimità sin dalle prime applicazioni della norma, introdotta con la l. n. 68 del 2015, la fattispecie descritta dall'art. 452-*bis* cod. pen. è posta tutela dell'ambiente, come chiaramente emerge sia dalla sua collocazione tra i "Delitti contro l'ambiente", oggetto di considerazione

da parte del Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, sia dalla struttura stessa dell'illecito, come si desume, in particolare, dall'oggetto del reato.

Si tratta infatti di un reato di danno, e non già di pericolo, integrato da un evento di danneggiamento, essendo punito il cagionare abusivamente una "compromissione" o un "deterioramento", che siano "significativi" e "misurabili", di uno dei profili in cui si declina il bene "ambiente", come descritti al n. 1 e al n. 2 del comma 1, tra cui, ai fini che qui interessano, un ecosistema.

6. Si è poi precisato che la "compromissione" e il "deterioramento" consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016 - dep. 03/11/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268059) e che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017 - dep. 30/03/2017, Rizzo, Rv. 269489); nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016 - dep. 03/11/2016, P.M. in proc. Simonelli, cit.) e che consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017 - dep. 30/03/2017, Rizzo, cit.).

7. Per la sussistenza del reato, non è richiesta anche l'irreversibilità del danno, requisito non contemplato tra i requisiti del fatto.

Ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un *post factum* non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* cod. pen. (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017 - dep. 30/03/2017, Rizzo, Rv. 269490).

A tal proposito, va evidenziato che l'evento può assumere il carattere di "significatività" anche a seguito di un'attività seriale ripetuta nel tempo, ciascuna delle quali, isolatamente considerata, non è in grado di incidere sul bene tutelato in termini, appunto, di "significatività".

Da ciò deriva che l'evento è unico, allorquando sia il risultato della sommatoria di una pluralità di condotte, all'esito delle quali il deterioramento o la compromissione di un medesimo contesto ambientale raggiunge il grado di compromissione richiesto per l'integrazione del fatto.

Una volta che il reato è consumato, avendo l'offesa raggiunto un livello di "significatività", le condotte successive, ad oggetto il medesimo ecosistema, hanno l'effetto per un verso di incidere sulla gravità dell'unico reato, e quindi sono valutabili ex art. 133 cod. pen., e, dall'altro, spostano in avanti il momento consumativo del reato medesimo, ciò che rileva sulla decorrenza del termine di prescrizione, ferma restando, ricorrendone i presupposti, la configurabilità del più grave delitto di cui all'452-*quater* cod. pen.

8. Il Tribunale cautelare si è attenuto a tali coordinate ermeneutiche. Pacifica l'abusività della condotta, non avendo il Forchetta le necessarie autorizzazioni che, in ogni caso, non valgono per la pesca in aree protette, come quella in esame, il Tribunale, valorizzando la consulenza tecnica elaborata dalla Stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, ha sottolineato come "il materiale raccolto indichi la presenza di raccolta distruttiva massiva delle colonie e nei confronti dell'habitat protetto", e come "la raccolta tramite rimozione e in alcuni casi anche la rottura stesse delle colonie più grandi (come evidenziato dai tentativi di incollaggio dei frammenti basali) indica che la rimozione delle colonie più grandi di corallo rosso, poste sotto sequestro, abbia causato un danno ambientale ed ecologico considerevole, sia a livello di specie, sia a livello di habitat" (p. 5 dell'ordinanza). Il danno da rimozione di colonie di corallo è tanto più significativo in quanto, come appurato dal Tribunale cautelare sulla base dell'indicata consulenza, per un verso il ciclo vitale perché si raggiungano le condizioni analoghe a quelle distrutte dall'attività predatoria è pari ad almeno 40-50 anni, sia perché tale rimozione ha una forte implicazione negativa a livello riproduttivo della specie. E su tali aspetti decisivi il ricorrente non prende posizione.

9. Manifestamene infondato è il terzo motivo.

10. Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce.



In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero [...] di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n. 5 del 2004; in senso analogo, *ex plurimis*, sentenze n. 34 del 1995, n. 122 del 1993, n. 247 del 1989; ordinanze n. 395 del 2005, n. 302 e n. 80 del 2004; sentenza n. 327 del 2008).

11. Orbene, la fattispecie in esame non confligge con l'art. 25, comma 2, Cost., in quanto le espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, si incentra sulla causazione di una "compromissione" o di un "deterioramento": locuzioni che rimandano a un fatto di danneggiamento - prova ne è che art. 635 cod. pen., considera, tra le condotte punite anche il "deterioramento", senza che mai si sia posto un problema di individuazione del fatto punito - e in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un'interpretazione uniforme e costante, nel senso dinanzi indicato al par. 6.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'impiego di aggettivi riferiti a quegli eventi, alternativamente previsti dalla norma, quali "significativi" e "misurabili", pone dei vincoli - qualitativi e di accertamento - all'offesa, in termini, per un verso, di gravità - il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto -, e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili.

Parimenti preciso è l'oggetto della condotta, che deve aggredire o le matrici ambientali (acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo), ovvero un ecosistema o una biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ne segue, che, gli elementi costitutivi della fattispecie rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa, ciò che consente di ritenere

rispettato il vincolo imposto dall'art. 25, comma 2, Cost. nella descrizione dell'illecito penale.

12. Il primo motivo è manifestamente infondato.

12.1. L'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta, in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve perciò essere inteso non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, sentenza n. 9894 del 16/02/2016 Rv. 266421), pericolo che va apprezzato sulla base anche della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 6, Sentenza n.3043 del 27/11/2015, Rv. 265618). Sul punto, si è precisato che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa soltanto qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata se - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965, Sez. 2, Sentenza n. 47891 del 07/09/2016, Rv. 268366).

In breve: il pericolo di recidivanza deve fondarsi su dati di fatto tangibili, e quindi concreti, esistenti al momento dell'adozione della misura, in questo l'attualità, tali da rendere altamente probabile il verificarsi di un'occasione vicina di reiterazione criminosa.

12.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi ora indicati, avendo ravvisato la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di recidivanza, valorizzando due circostanze di fatto: per un verso, che il Forchetta ha perseverato nella sua raccolta distruttiva del corallo anche in mancanza di titoli autorizzativi e in zone protette, creandosi, con la connivenza di altri soggetti, una mera copertura per eseguire immersioni finalizzate al prelievo del corallo in aree protette, e, per altro verso, che il ricorrente svolge professionalmente l'attività di pesca subacquea, da cui trae le fonte del proprio sostentamento, da ciò desumendo, in maniera non illogica, che se lasciato libero di operare, vi è il concreto pericolo che prosegua in termini esattamente analoghi nell'attività illecita, con danni irrimediabili per il patrimonio ambientale della Costa di Amalfi.

Né un pericolo del genere è scongiurato dal rilascio dell'autorizzazione alla raccolta del corallo rosso, valida per il periodo 01/05/2019-31/10/2019, non solo per l'assorbente ragione che detta autorizzazione è scaduta, ma perché, in ogni caso, essa non vale a legittimare la raccolta del corallo rosso in zona protetta e con modalità distruttive, come quelle contestate al ricorrente.

Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/01/2020.